

Linee guida per l'affidamento di incarichi di consulenza e patrocinio legale a professionisti esterni all'Amministrazione Provinciale e per la formazione dell' "Elenco degli Avvocati Patrocinatori" della Provincia di Fermo.

Premessa

Il presente documento, allegato alla D.G.P. n. 180 del 19/09/2013 della quale forma parte integrante e sostanziale, disciplina le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi di consulenza e patrocinio legale a professionisti esterni all'Amministrazione nonché le condizioni giuridiche ed economiche generali concernenti l'atto di affidamento degli incarichi.

Rappresentanza legale in giudizio

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. o) dello Statuto provinciale, la rappresentanza legale dell'Ente è affidata esclusivamente al Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale. Parimenti l'incarico di patrocinio legale è conferito dal Presidente della Provincia attraverso la sottoscrizione della procura alla lite, preceduta dalla determinazione del Dirigente del Settore I concernente l'individuazione del professionista, il conferimento dell'incarico e l'assunzione dell'impegno di spesa.

Istituzione dell'Elenco degli Avvocati patrocinatori della Provincia di Fermo

Al fini dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico di difesa dell'Ente, è istituito l' "Elenco degli Avvocati patrocinatori della Provincia di Fermo", da approvare con determinazione del Dirigente del Settore I, integrato ed aggiornato con cadenza biennale a seguito di avviso pubblico.

L'elenco è formato sulla base di un avviso pubblico adottato dal Dirigente del Settore I ed è suddiviso nelle seguenti cinque Sezioni di specializzazione individuate per tipologia di contenzioso:

- 1- procedimenti civili;
- 2- procedimenti amministrativi;
- 3- procedimenti penali;
- 4- procedimenti giuslavoristici;
- 5- procedimenti tributari.

L'inserimento nell'Elenco è condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale ed è subordinato alla verifica della completezza della domanda di iscrizione oltre che al possesso dei requisiti formativi, professionali e di idoneità morale previsti dalla legge e dall'avviso pubblico.

Requisiti e modalità per l'inserimento nell'Elenco degli Avvocati patrocinatori della Provincia di Fermo

Il professionista singolo o associato interessato ad essere inserito nell'Elenco dovrà presentare domanda nei termini e nelle modalità specificate nell'Avviso che sarà emanato con atto proprio del Dirigente del Servizio Legale e Contenzioso.

Possono essere inseriti nell'Elenco gli Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno cinque anni all'Albo degli Avvocati per l'esercizio della professione forense su tutto il territorio nazionale;
- b) presenza, nella Sezione di specializzazione per la quale viene presentata la domanda, di almeno cinque incarichi complessivi di difesa negli ultimi cinque anni e, limitatamente alla Sezione concernente i procedimenti giuslavoristici, di almeno di un incarico nell'anno precedente la domanda;

- c) insussistenza di cause d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico e inesistenza di eventuali conflitti di interessi con la Provincia di Fermo;
- d) godimento dei diritti civili e politici e insussistenza di cause d'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e) assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sulla moralità e condotta professionale con l'indicazione di tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal beneficio della non menzione;
- f) assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- g) assenza di contenzioso pendente contro la Provincia di Fermo;
- h) assenza di sanzioni disciplinari definitive negli ultimi cinque anni irrogate dall'Ordine degli Avvocati di appartenenza o da altro Ordine degli Avvocati competente o dall'istituendo Consiglio Distrettuale di Disciplina;
- i) possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale.

E' inoltre stabilito che non possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco coloro che non abbiano, in precedenza, assolto con puntualità e diligenza l'incarico conferitogli o abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione.

Tenuta dell'elenco

L'Elenco, una volta formato a seguito dell'espletamento dell'istruttoria volta all'esame delle candidature, dovrà essere approvato con determinazione del Dirigente del Settore I e, con medesimo atto, aggiornato con cadenza biennale, previo apposito avviso, attraverso l'iscrizione di nuove richieste e l'eventuale richiesta di aggiornamento di quelle presenti.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, è istituito anche un Registro degli Incarichi di patrocinio legale conferiti con l'indicazione, per ogni incarico, dei seguenti dati registrati in ordine cronologico:

- data di conferimento;
- generalità del professionista e foro di iscrizione;
- oggetto della causa;
- controparte;
- estremi dell'atto d'incarico.

E' altresì affidata al medesimo Servizio la tenuta del Registro dei contenziosi annotati in ordine cronologico con indicazione delle parti, dello stato del giudizio e dell'eventuale esito.

Individuazione del professionista e conferimento dell'incarico

Il Dirigente del Settore competente nella materia oggetto di una controversia per la quale ritenga opportuno attivare o resistere in un giudizio nel quale la Provincia è coinvolta, è tenuto ad inviare una breve relazione al Dirigente del Settore I contenente la valutazione circa l'opportunità di agire o resistere in giudizio. Effettuata una breve ricognizione, il Servizio Legale e Contenzioso elabora la proposta di deliberazione affinché venga adottato l'atto deliberativo della Giunta provinciale così come previsto dall'art. 17, comma 2, lett. e), dello Statuto.

Successivamente all'adozione della deliberazione, il Dirigente del Settore I, sentito il Dirigente del Settore interessato, provvede ad affidare l'incarico di patrocinio legale individuando, con determinazione, il professionista tra gli iscritti nell'Elenco sulla base dei seguenti criteri:

- rilevanza del *curriculum vitae* in riferimento all'oggetto della prestazione, compresa la competenza professionale specifica desumibile dal possesso di idoneo titolo di specializzazione, o da precedenti esperienze maturate nella materia oggetto di controversia;
- foro di competenza della prestazione professionale;
- rotazione tra professionisti;
- corrispettivo della prestazione professionale;
- evidente consequenzialità, complementarità ed interconnessione con altri incarichi;
- svolgimento di incarichi analoghi.

Di norma non possono essere affidati incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato in ordine a tale esigenza. Resta salva per l'Amministrazione la facoltà, in casi eccezionali, di affidare incarichi legali a professionisti non presenti nell'Elenco qualora ritenga che per la complessità della prestazione sia necessaria la collaborazione di professionisti di altissimo ed elevato profilo. Qualora il giudizio venga promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di sentenza favorevole per la Provincia l'incarico è affidato, di norma, allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, a meno che lo stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

In caso di impugnativa avverso una sentenza sfavorevole, l'Amministrazione valuterà discrezionalmente se confermare l'incarico allo stesso professionista cui è stata assegnata la difesa nel grado precedente o se incaricare altro professionista.

Corrispettivi per gli incarichi

Per ciascun incarico l'Ente invita il professionista prescelto a formulare un'offerta economica comprensiva di spese ed oneri accessori. L'invito sarà formulato mediante messaggio di posta elettronica contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il termine per la ricezione dell'offerta ed ogni altro elemento ritenuto utile.

Il professionista selezionato dovrà far pervenire all'Ente, tramite posta elettronica, un preventivo presunto di parcella redatto sulla base delle disposizioni previste dal D.M. 27.07.2012 n. 140 il più possibile veritiero e prudentiale e dovrà altresì comunicare, in caso di affidamento, ogni circostanza che possa incidere sulla previsione di spesa iniziale. Le eventuali modifiche, che dovranno essere ampiamente giustificate, non potranno comunque essere superiori al 20% dell'importo iniziale di parcella.

Nel caso di Studi Associati il corrispettivo sarà determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui al medesimo legale venga conferito l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente in una pluralità di giudizi inerenti la medesima situazione di fatto e di diritto, il compenso verrà computato in maniera unica ed omnicomprensiva.

Condizioni contrattuali

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere un disciplinare di incarico nel quale è indicato:

- il nome del professionista incaricato, l'indirizzo, i recapiti telefonici, di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- l'oggetto dell'incarico e il valore della controversia;
- l'ammontare presunto della parcella e la somma che dovrà essere corrisposta a titolo di acconto per spese ed onorario che non dovrà superare il 20% del valore totale;
- l'impegno a svolgere l'incarico con diligenza e nel rispetto delle scadenze e dei termini processuali previsti dalla legge;
- l'impegno a partecipare ad incontri nella sede del Provincia di Fermo;
- l'impegno a non porre in essere fatti o comportamenti che possano pregiudicare il buon esito dell'incarico affidato;

- l'obbligo di aggiornare l'Ente in merito all'andamento del contenzioso o della consulenza, di condividere le problematiche e dei rischi connessi, la praticabilità di eventuali proposte di definizione transattiva ritenute percorribili proposte dalle parti o dal Giudice.

Domiciliazione

Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività di difesa, sia necessario avvalersi di un Avvocato domiciliatario, quest'ultimo sarà individuato dall'Avvocato incaricato che provvederà anche a versagli quanto dovuto senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente.

Cancellazione dall'Elenco - Revoca dell'incarico

Il Dirigente del Settore I dispone la cancellazione dall'Elenco dei professionisti o singoli o associati che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- si siano resi responsabili di gravi inadempienze.

Qualora si verifichi anche una sola delle predette condizioni, con apposito provvedimento, previa contestazione dell'addebito, si provvederà alla revoca del mandato conferito ed alla cancellazione dall'Elenco.

L'incarico può altresì essere revocato, previa contestazione, per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

La cancellazione potrà avvenire altresì su espressa richiesta scritta del legale interessato.

Pubblicità

L'Elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori della Provincia è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente alla pagina "Amministrazione Trasparente".

Per quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle presenti Linee Guida si applicano anche alle procedure in corso alla data di approvazione del presente provvedimento.

Per quanto infine non espressamente disciplinato dal presente documento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice deontologico forense.